

Milano, 21 marzo 2016

Responsabilità penale dell'Installatore

L'elevato tasso di continua innovazione tecnologica richiede un innalzamento di know how specifico per guidare gli operatori professionali del settore impiantistico di sicurezza.

E' obbligatorio un continuo aggiornamento e formazione professionale degli addetti.

Il system integrator (l'azienda quindi che si occupa di progettazione, installazione, manutenzione, integrazione del network e dei software) nel corso degli ultimi anni ha percorso una profonda evoluzione, innalzando le proprie competenze tecniche.

I riconoscimenti dei requisiti professionali, per poter operare nel settore, attualmente in vigore, sono banali ed accessibili, praticamente, a chiunque. Questo comporta una notevole disparità tra gli operatori che affrontano il mercato in maniera professionale e competente e coloro che, da perfetti improvvisati, operano in maniera approssimativa e senza specifiche competenze.

Rimane altrettanto importante che l'Azienda, nel selezionare i propri collaboratori, valuti aspetti estremamente delicati come quelli relativi al profilo penale di operatori che devono realizzare sistemi e misure di sicurezza per i Clienti.

La legge italiana non prevede alcuna regolamentazione in materia dei controlli dei precedenti penali, lasciando al singolo imprenditore l'onere e la responsabilità della scelta dei propri collaboratori che trattando una materia così delicata non possono che essere di provata e specchiata moralità.

E' indispensabile che l'operatore professionale della sicurezza abbia un percorso formativo certificabile e riconosciuto.

In questo percorso di formazione ben si inserisce la necessità di una verifica anche delle caratteristiche morali degli operatori della sicurezza. E, come per altre professioni, appare evidente che una persona con condanne specifiche non possa essere inserito in un contesto nel quale ha dimostrato di non essere affidabile.

(Ricordo che due anni fa, con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, lo Stato Italiano ha inteso dare attuazione alla Direttiva europea 2011/93/EU, in materia di lotta all'abuso e allo sfruttamento dei minori. Il menzionato decreto legislativo, in particolare, inserisce un nuovo articolo, il 25-bis, al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (il testo che regola il casellario giudiziale e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato),



introducendo uno specifico obbligo per i datori di lavoro che intendano assumere personale per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il nuovo articolo, in via sintetica, impone al datore di lavoro 'che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori' l'obbligo di richiedere 'il certificato penale del casellario giudiziale [...] al fine di verificare l'esistenza di condanne' per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minorenni.

Il datore di lavoro che non ottemperi alla nuova previsione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 10.000,00 a euro 15.000,00.)

Pur non volendo mettere sullo stesso piano argomenti così profondamente differenti, la domanda che il mondo degli operatori della sicurezza si pone è se non sarebbe il caso che, anche la sicurezza di beni e persone, fosse garantita da personale con caratteristiche morali ineccepibili.

Rosario Romano

Presidente ANIE SICUREZZA